



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

e P.C. Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

dpit@postacert.istruzione.it

Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale Dirigente Scolastico

Considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “*Green Pass*”) nell’ambito scolastico statale, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii., si riportano di seguito le indicazioni organizzative ed operative per i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, rispetto alle seguenti tematiche:

- I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali*
- II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato*
- III. Ruoli privacy e trattamento dei dati nell’ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19*

I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali di accertare istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del *Green Pass* per il personale Dirigente Scolastico in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali della regione di competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che effettua la verifica.

Per procedere all’effettuazione delle opportune verifiche, quotidianamente, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato (cfr. *paragrafo II-Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato*):

1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all’area “*Rilevazioni*” del SIDI e seleziona la nuova funzionalità “*Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass*”, da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

2. visualizza esclusivamente l'elenco dei Dirigenti Scolastici in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali della propria regione di competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
3. seleziona, dall'elenco dei Dirigenti Scolastici in servizio presso le Istituzioni scolastiche, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del *Green Pass* in corso di validità;
4. visualizza la lista del personale Dirigente Scolastico selezionato con l'indicazione dello stato di validità del *Green Pass*.

Occorre precisare che:

- la soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'*app* governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dagli Uffici Scolastici Regionali per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;
- gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del *Green Pass* non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, "*Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*". Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a "*consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche*". Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del *Green Pass*, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.

In via generale, si rinvia per approfondimenti alla guida operativa disponibile nella sezione "*Documenti e manuali*" e nell'Area Riservata – sezione "*Procedimenti Amministrativi*" → *Verifica Green Pass* del SIDI, allegata alla presente (cfr. *Verifica Green Pass Dirigenti Scolastici: Guida per i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali* – Allegato n. 1).

II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, è dotato di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati. Tuttavia lo stesso, mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica del *Green Pass* ad altro personale dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato, in conformità alla normativa *privacy* e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati.

Al fine di facilitare i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali nella formalizzazione della suddetta delega si allega alla presente nota un possibile *format* (cfr. *Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale Dirigente Scolastico – Allegato n. 2*).

Una volta predisposta e formalizzata l'autorizzazione del personale delegato, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale utilizza la funzione "*Gestione utenze*" del sistema informativo SIDI per assegnare il profilo di accesso al personale individuato e abilitarlo alla funzionalità di verifica del *Green Pass*. Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di profilazione dell'utente, si ricorda che nella sezione "*Documenti e manuali*" del SIDI è possibile consultare la guida operativa "*Verifica Green Pass Dirigenti scolastici: Abilitazione dell'utente all'utilizzo della funzione*".

III. Ruoli *privacy* e trattamento dei dati nell'ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19

L'art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii., prevede che i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali siano tenuti a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19.

L'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza è tenuto a comunicare al personale Dirigente Scolastico interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e pubblicata all'interno di una sezione dedicata del proprio sito *web* facilmente accessibile dall'interessato (cfr. *Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale Dirigente Scolastico – Allegato n. 3*).

Inoltre, si invita l'Ufficio Scolastico Regionale a veicolare la suddetta informativa tramite comunicazione personale – a titolo esemplificativo tramite *e-mail* – al personale Dirigente Scolastico in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali della regione di competenza.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Occorre precisare che l'informativa di cui sopra è esclusivamente riferita all'attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del *Green Pass* in corso di validità.

Si ricorda che, al fine di abilitare l'utilizzo della nuova funzionalità per l'accertamento della validità del *Green Pass* del personale docente e ATA da parte dei Dirigenti Scolastici, è necessario che l'Ufficio Scolastico Regionale provveda ad associare sul SIDI i Dirigenti Scolastici alla relativa Istituzione scolastica di reggenza.

Da ultimo, si rammenta che il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, potrà consultare la guida operativa e utilizzare i *format* che si allegano alla presente nota e che costituiscono dei modelli modificabili ed integrabili dall'Ufficio Scolastico Regionale:

- **Allegato n. 1: *Verifica Green Pass Dirigenti Scolastici: Guida per i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali***
- **Allegato n. 2: *Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale Dirigente Scolastico***
- **Allegato n. 3: *Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale Dirigente Scolastico***

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Jacopo Greco

Firmato digitalmente da

Jacopo Greco

C = IT
Data e ora della firma: 17/09/2021 19:34:01

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Direzione Generale

**Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica delle certificazioni verdi COVID – 19 dei Dirigenti Scolastici
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)**

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati dei Dirigenti Scolastici interessati dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*) del Ministero della Salute.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Istruzione, nella figura del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, dott.ssa Antonella TOZZA, competente per la regione *Abruzzo*, in carica *pro tempore*, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso Uffici di diretta collaborazione del Ministro. E-mail: rpd@istruzione.it.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "*Green Pass*") in corso di validità, dei Dirigenti Scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali della regione di competenza del Direttore Regionale che effettua la verifica.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati, saranno trattati i soli dati personali dei Dirigenti Scolastici per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica.

Più in particolare, saranno trattati:



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Direzione Generale

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale e Istituzione scolastica presso cui il Dirigente Scolastico ha l'incarico;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

Sono trattati, inoltre, i log applicativi che tratteranno le seguenti informazioni:

- Direzione Regionale che ha attivato il servizio;
- User-id del soggetto che ha effettuato l'interrogazione;
- Esito della richiesta del servizio;
- Elenco dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione della transazione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali dei Dirigenti Scolastici oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo dell'istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare. Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione tra il sistema informativo dell'istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l'esito della validità della certificazione (*Green Pass* valido/*Green Pass* non valido), al momento dell'invio della richiesta.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

I log applicativi e i dati relativi ai Dirigenti Scolastici in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, *backup* e *disaster recovery*, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

Nell'ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**Direzione Generale**

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, né dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato, che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19.

I dati personali comuni dei Dirigenti Scolastici, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo dell'istruzione-SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell'istruzione.

I log applicativi saranno conservati per dodici mesi.

10. Dati di navigazione e cookie di sessione

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi.

I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

11. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Direzione Generale

- il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18);

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

12. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

13. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.